



COMUNE DI MARTELLAGO

- Città Metropolitana di Venezia -



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 29/07/2022

INDICE

- Art. 1 – Indirizzi generali e finalità
- Art. 2 – Fruitori del servizio
- Art. 3 – Modalità di iscrizione
- Art. 4 – Piano annuale di trasporto scolastico
- Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 6 – Alunni/e disabili
- Art. 7 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio
- Art. 8 – Criteri per l'individuazione di tariffe e agevolazioni
- Art. 9 – Pagamento delle tariffe
- Art. 10 – Comportamento degli/le alunni/e e delle famiglie
- Art. 11 – Assicurazione degli utenti trasportati
- Art. 12 – Uscite didattiche
- Art. 13 – Norme finali

Art. 1 - Indirizzi generali e finalità

Il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, che promuove l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita il raggiungimento delle sedi scolastiche.

Il servizio è istituito prioritariamente per gli/le alunni/e residenti nel Comune di Martellago e, solo in casi particolari (ex art. 2), è esteso a alunni/e residenti in Comuni limitrofi frequentanti scuole del Comune di Martellago.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità, economicità ed efficienza, è svolto dal Comune mediante appalto a soggetto terzo, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2 – Fruitore del servizio

Il servizio è rivolto ad alunni/e che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

Il servizio viene erogato, su richiesta, agli/le alunni/e residenti nel Comune di Martellago iscritti/e presso una delle sedi scolastiche presenti nel territorio comunale, la cui residenza abituale dista a non meno di un chilometro dalla scuola frequentata, considerata questa una distanza al di sotto della quale l'accompagnamento possa essere gestito direttamente dalla famiglia.

Fermo restando il principio di precedenza per i residenti, potranno essere ammessi al servizio anche i residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti negli scuolabus, purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. A tali fruitori del servizio verrà applicata la tariffa massima prevista e le fermate che potranno utilizzare saranno esclusivamente quelle approvate all'interno del territorio comunale.

Qualora le domande di fruizione del servizio superino la capienza dei singoli mezzi, potrebbe verificarsi la necessità di istituire una lista d'attesa, che sarà formulata dal Servizio Pubblica Istruzione in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:

- residenza dell'alunno/a nel Comune di Martellago;
- maggiore distanza casa-scuola.

Salvo il caso delle uscite didattiche, il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti per i quali il Comune ha accolto la relativa domanda. Non sono ammesse eccezioni.

Art. 3 - Modalità di iscrizione

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio dovranno effettuare l'iscrizione entro il mese di giugno precedente all'inizio di ogni anno scolastico, compilando l'apposito modulo disponibile nella specifica sezione del sito web comunale, che dovrà essere trasmesso on-line e/o presentato al Servizio Protocollo del Comune di Martellago. Con la compilazione e sottoscrizione del predetto modulo, la famiglia si impegna a rispettare il presente Regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

L'iscrizione al servizio ha validità annuale (intendendo l'annualità coincidente con l'anno scolastico): anche da parte di coloro già precedentemente iscritti va rinnovata ogni anno.

Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico (ex art. 4) e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte del Servizio Pubblica Istruzione del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 1 e dei criteri di qualità,

economicità ed efficienza del Servizio. L'ammissione al servizio di trasporto scolastico, per i richiedenti che presentano regolare domanda entro il termine stabilito (mese di giugno), si intende accolta e comunque confermata mediante comunicazione da parte del predetto Servizio comunale al richiedente entro il mese di luglio. Entro il medesimo, termine il Servizio Pubblica Istruzione fornirà ai richiedenti non ammessi alla fruizione del servizio di trasporto scolastico riscontro formale di diniego del servizio, opportunamente motivato.

Le domande presentate oltre il suddetto termine (giugno), e comunque entro dieci giorni antecedenti l'inizio dell'anno scolastico, potranno essere accolte secondo i criteri indicati nel presente Regolamento, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.

Il Servizio Pubblica Istruzione comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Servizio Pubblica Istruzione, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune utilizzando l'apposito modulo disponibile nella specifica sezione del sito web comunale. La rinuncia deve essere presentata prima dell'inizio del periodo di riferimento (ex art. 8), se ciò non avvenisse (presentata a periodo già iniziato), non dà diritto al rimborso della tariffa trimestrale già pagata né alla cancellazione dell'eventuale debito maturato, salvo l'ipotesi di mancata attivazione del servizio stesso.

Art. 4 – Piano annuale di trasporto scolastico

Il Servizio Pubblica Istruzione predispone ogni anno, in collaborazione con la Ditta appaltatrice del servizio, il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il piano annuale deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, entro il mese di agosto di ogni anno.

Il piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli/le alunni/e sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste. L'individuazione delle fermate dovrà essere programmata in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e, quando possibile, predisposta in prossimità di strisce pedonali. Il piano annuale potrà essere modificato, nei casi in cui l'ufficio competente ravvisi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti.

Il piano annuale viene articolato in percorsi all'interno delle singole frazioni (Martellago, Maerne, Olmo), che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

L'autista si atterrà ad orari e fermate stabiliti dal piano annuale, salvo in caso di interruzioni stradali causate da lavori che determinino eventuali variazioni del percorso prestabilito. In ogni caso verrà arrecato all'utenza il minor disagio possibile.

Il genitore può chiedere al Comune l'istituzione di nuova fermata nel caso in cui i percorsi e le fermate, programmate dal Piano annuale di trasporto vigente, non dovessero soddisfare le necessità dell'alunno/a. Le richieste verranno valutate dal Servizio Pubblica Istruzione previo parere tecnico del competente Comando di Polizia Locale in ordine a criteri tecnici (sicurezza stradale) e di norma non saranno accolte richieste di nuove fermate che distino meno di 500 mt da altre fermate già attive e meno di un chilometro dalla sede scolastica.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio

Per gli/le alunni/e della scuola primaria e secondaria di primo grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di trasporto, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza.

Per gli/le alunni/e della scuola dell'infanzia i punti di salita e di discesa dai mezzi coincidono con l'area esterna prossima alla propria abitazione, nel rispetto delle condizioni previste al precedente art. 4.

Gli/le alunni/e delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I°, una volta arrivati al plesso di destinazione, verranno fatti scendere alla fermata collocata in posizione consona e prossima all'edificio scolastico e affidati al personale scolastico e/o a soggetti individuati dal Servizio Pubblica Istruzione, che assicureranno il regolare ingresso.

E' fatto divieto ai minori di salire e scendere in punti diversi da quelli stabiliti.

La responsabilità dell'autista è limitata alla gestione degli/le alunni/e nei mezzi durante la permanenza nello scuolabus, pertanto una volta scesi/e alla fermata nell'orario previsto e affidati all'adulto di riferimento, la gestione degli stessi (es. l'attraversamento di una strada) non può costituire onere a carico del conducente predetto. Nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro (qualora non sia stata sottoscritta dal genitore apposita autorizzazione di fruizione autonoma del servizio da parte del minore), l'alunno/a verrà tenuto/a a bordo dello scuolabus fino al completamento del percorso stabilito; successivamente l'autista contatterà il/i genitore/i per accordare le modalità di consegna. Qualora tali episodi di mancato ritiro si verificano per due volte nel corso dell'anno scolastico, il Comune provvederà ad inviare richiamo formale ai genitori del/la alunno/a. In caso di recidiva si procederà alla sospensione del servizio al minore interessato fino al termine dell'anno scolastico e ciò non darà diritto al rimborso della tariffa trimestrale già pagata, né alla cancellazione dell'eventuale debito maturato.

Nell'ambito della possibilità prevista dall'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017 - che prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, i soggetti affidatari dei minori di anni 14 possono autorizzare i propri figli ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico - tale condizione viene riservata esclusivamente ai minori che fruiscono del servizio di trasporto scolastico per la frequenza della scuola secondaria di primo grado. Qualora i predetti soggetti decidano di optare per tale soluzione, dovranno presentare regolare istanza, il cui modulo è reperibile nell'apposita sezione del sito web del Comune di Martellago.

E' prevista la presenza di un/a accompagnatore/rice, in possesso della formazione di primo soccorso pediatrico, a bordo dello scuolabus, esclusivamente per gli/le alunni/e della scuola dell'infanzia, per meglio vigilare sugli/le stessi/e.

Gli autisti e l'accompagnatore/trice, che sono tenuti ad indossare un apposito giubbino e tesserino di riconoscimento nominativo con foto, dovranno attenersi ad un comportamento improntato al massimo rispetto degli/le alunni/e che possa essere di esempio e di complemento del sistema educativo, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza degli/le alunni/e stessi/e.

In caso siano proclamati scioperi del personale docente e ausiliario, il servizio sarà svolto secondo il principio di precauzione: di norma non sarà effettuata l'andata in quanto non è garantita l'accoglienza degli/le alunni/e a scuola, mentre il ritorno potrà essere garantito. Specifica comunicazione sarà fornita attraverso le scuole.

In caso di entrata anticipata ed uscita posticipata, stabilite occasionalmente dalla scuola solo

per alcune classi, non potrà essere assicurato il normale servizio.

Art. 6 – Alunni/e disabili

Il Comune di Martellago promuove l'integrazione degli/le alunni/e disabili organizzando un servizio di trasporto promiscuo, attraverso il quale si possa realizzare – compatibilmente con la fattibilità di percorsi e orari – la piena inclusione del minore disabile nel proprio gruppo dei pari. Il servizio a favore degli/le alunni/e disabili consta dell'affiancamento da parte di un/a accompagnatore/ricce in possesso della formazione di primo soccorso pediatrico. Il servizio potrà essere assicurato solo qualora i bisogni del minore trovino risposta nella predetta figura, come da specifica e necessaria dichiarazione resa dal genitore. Tale servizio è rivolto esclusivamente a minori disabili con compromissioni fisiche, che necessitino di ausili per la deambulazione, gestibili con l'organizzazione del servizio specificato nel presente articolo. Per garantire la sicurezza di tutti/e gli/le alunni/e trasportati/e il servizio non è garantito al minore con disabilità altra rispetto alla fattispecie sopra descritta, che richieda un'assistenza specialistica individuale.

Il mezzo utilizzato per il trasporto di alunni/e disabili è dotato di apposita pedana per la salita e la discesa di carrozzina. I punti di salita e discesa dallo scuolabus, per i soli minori che utilizzino ausili per la mobilità, coincideranno con l'area esterna prossima alla loro abitazione, in ottemperanza alle condizioni previste al precedente art. 4.

Il servizio rivolto agli/le alunni/e disabili residenti nel Comune di Martellago che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado nel territorio comunale è gratuito, in ottemperanza al dispositivo di legge.

Art. 7 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale, la cui fruizione, mediante l'iscrizione di cui all'art. 3, comporta un vincolo contrattuale e il conseguente pagamento di tariffe dovute, oltre all'attivazione delle forme di sollecito e delle modalità di riscossione coattiva, nel caso in cui non si adempia al pagamento. Agli utenti insolventi saranno addebitate tutte le spese necessarie per il recupero del credito da parte del Comune.

Art. 8 - Criteri per l'individuazione di tariffe e agevolazioni

E' istituita una tariffa unica per tutti i fruitori del servizio. Tale costo è comprensivo dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la gestione del servizio. Ogni anno il Comune provvederà alla determinazione o conferma della tariffa di contribuzione a carico delle famiglie per l'anno scolastico successivo. I fruitori del servizio dovranno corrispondere tale tariffa indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio.

Le tariffe si riferiscono indicativamente ai seguenti periodi, indipendentemente dal numero delle corse effettuate:

- da settembre (ovvero dal momento in cui il calendario dell'attività scolastica consente l'organizzazione del servizio) a dicembre;
- da gennaio a marzo;
- da aprile al termine dell'anno scolastico.

L'Amministrazione Comunale potrà stabilire le condizioni di esenzione e/o di riduzione della tariffa del servizio di trasporto.

Solo in particolari casi, appositamente segnalati dall'Assistente Sociale del Comune e avvallati dal Responsabile del Settore Servizi Socio-Culturali potrà essere riconosciuta la gratuità di fruizione del servizio.

Art. 9 - Pagamento delle tariffe

Per il pagamento della tariffa dovuta, il Servizio Pubblica Istruzione emetterà, direttamente o per il tramite di ditta incaricata dell'effettuazione del servizio di trasporto scolastico, a ciascun richiedente (genitore o tutore) l'avviso di pagamento relativo al singolo periodo di fruizione del servizio, così come dettagliato al precedente art. 8. L'emissione di tale avviso avverrà entro l'inizio del periodo di riferimento e la scadenza di pagamento sarà indicata nell'avviso di pagamento stesso, di norma entro 15 gg dalla data di detta emissione dello stesso.

Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera il richiedente dal pagamento del servizio.

Nel caso di mancato pagamento delle tariffe dovute, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inoltrare apposito sollecito e, trascorsi 15 giorni dal ricevimento del predetto sollecito, si avvierà la procedura di riscossione coattiva. Agli utenti insolventi, oltre alla sospensione del servizio, sono addebitate tutte le spese, di ogni tipo, necessarie per la procedura del recupero del credito che il Comune avvierà.

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine del periodo di riferimento del servizio (ex art. 8).

Art. 10 - Comportamento degli/le alunni/e e delle famiglie

L'utilizzo del servizio si configura per gli/le alunni/e come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso del servizio reso, inclusi i mezzi messi a disposizione, ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

I genitori sono tenuti pertanto ad invitare gli/le alunni/e ad un comportamento corretto, rispettoso degli altri edel mezzo pubblico utilizzato.

Le regole di comportamento da seguire, da parte degli/le alunni/e all'interno dei mezzi di trasporto, sono le seguenti:

- non è consentito avvicinarsi allo scuolabus mentre questo è ancora in movimento ed occorre attendere che lo scuolabus si sia allontanato prima di attraversare la strada;
- all'interno dello scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento corretto e responsabile evitando di usare frasi sconvenienti o volgari-allusive, comunque incivili e bestemmie;
- non spingere o trattenere gli/le altri/e alunni/e durante la salita o la discesa dello scuolabus;
- per tutta la durata del percorso l'alunno/a deve rimanere seduto, non deve creare in alcun modo disagio agli altri passeggeri o all'autista e deve alzarsi solo ad automezzo fermo; lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia senza intralciare la zona di passaggio all'interno dello scuolabus (è consigliabile non utilizzare zaini con rotelle, perché scomodi nella salita e pericolosi nella discesa);
- è vietato nello scuolabus portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri;
- non sporgersi dal finestrino, urlare, gettare qualsiasi oggetto dallo stesso, sputare;
- non gettare per terra e/o sui sedili carte, gomme da masticare ed altri oggetti (caramelle, etc.)
- non compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto su di esso si trova;
- mantenere un comportamento educato e non lesivo della sicurezza propria e altrui;
- non usare la violenza verbale o fisica per risolvere eventuali conflitti o per imporre le proprie ragioni (bullismo);
- in caso di comportamento scorretto, attenersi ai richiami ricevuti dal personale presente nello scuolabus.

Nel caso in cui tali elementari regole di comportamento non fossero rispettate dall'alunno/a, lo/a stesso/a sarà richiamato/a verbalmente e tempestivamente dal personale dello scuolabus, che dopo il reiterarsi di due episodi è tenuto a segnalare dettagliatamente e per iscritto la situazione al Servizio comunale competente. L'alunno/a indisciplinato sarà oggetto di richiamo scritto da parte del Servizio Pubblica Istruzione del Comune con apposita nota

inviata ai genitori dello stesso/a. Il ripetersi di comportamenti scorretti determinerà la sospensione del servizio a favore di detto/a alunno/a da parte del Comune.

L'utente in tal caso non potrà reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.

E' previsto il momentaneo ritiro di materiale diseducativo o che potrebbe essere usato impropriamente e a danno dello stesso minore e/o di terzi (es. taglierini, pennarelli indelebili ecc.).

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dal personale della Ditta affidataria del servizio.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di mancanza di disciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore, bensì ai genitori di quegli/quelle alunni/e indisciplinati/te che hanno causato il ritardo.

E' preciso dovere dei genitori, ovvero dei loro delegati, accompagnare e riprendere i bambini alle fermate concordate agli orari stabiliti. Qualora ciò non venga rispettato, si richiama quanto previsto al precedente art. 5.

Eventuali richieste, reclami o proteste dovranno essere rivolte direttamente all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 11 - Assicurazione degli utenti trasportati

L'Amministrazione Comunale vigila sugli obblighi assicurativi e sulle responsabilità della Ditta appaltatrice del servizio in relazione all'espletamento dello stesso, con riferimento alle persone e cose.

Art. 12 - Uscite didattiche

Realizzata la finalità primaria del servizio, il Comune, compatibilmente con i mezzi e nei limiti organizzativi, può accordare agli Istituti Comprensivi del territorio comunale la disponibilità ad organizzare il servizio di trasporto per uscite didattiche a favore degli/le alunni/e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado.

Le richieste da parte degli Istituti Comprensivi devono essere inoltrate in tempo utile per consentire, compatibilmente con le risorse economiche all'uopo finalizzate, di programmare e coordinare le uscite didattiche con il regolare svolgimento dell'ordinario servizio di trasporto scolastico.

Art. 13 - Norme finali

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, coincidente con l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva, sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.